

DICHIARAZIONI

Gli obblighi dichiarativi nel consolidato fiscale

di Federica Furlani

Il consolidato fiscale nazionale è un regime di tassazione **opzionale** che permette a società di capitali ed enti commerciali, **indipendentemente dall'obbligo civilistico di redazione del bilancio consolidato**, di determinare l'**Ires** in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato.

La società o ente controllante calcola pertanto un'**unica base imponibile** per l'intero **gruppo di imprese**, come somma algebrica degli imponibili di ciascuna soggetto aderente alla tassazione di gruppo, compensando gli utili di una società partecipante con le perdite di un'altra società, ed apporta le eventuali **rettifiche** per effetto delle **variazioni di consolidamento** previste dall'[**articolo 122 Tuir**](#).

L'istituto è disciplinato dagli articoli da [**117**](#) a [**129 Tuir**](#) e le relative disposizioni applicative sono state oggetto di recente revisione ad opera del [**D.M. 01.03.2018**](#).

Tale decreto ha revisionato il precedente **D.M. 09.06.2004**, sostituendo e abrogando le sue disposizioni, al fine di rendere operative le modifiche apportate alla disciplina in esame dal **D.L. 193/2016**, che ha introdotto un **regime di rinnovo tacito e automatico dell'opzione al termine del triennio di validità**. In particolare l'[**articolo 14 D.M. 01.03.2018**](#) prevede che al termine del triennio l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia **revocata** con le modalità previste.

Non sono cambiati gli adempimenti ai fini dichiarativi che devono essere perfezionati da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo al fine di **trasferire** redditi imponibili o perdite fiscali alla **consolidante**, che deve poi provvedere agli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito, sia a titolo di saldo che di acconto.

In particolare ciascun soggetto (**consolidante** e **consolidate**) deve presentare all'Agenzia delle entrate il **proprio modello Redditi 2018**, secondo le modalità ed i termini previsti (quindi entro il prossimo **31 ottobre 2018**), **senza liquidare la relativa imposta** ed eventualmente scomputando in diminuzione dal reddito complessivo le **perdite fiscale** conseguite negli **esercizi anteriori** all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel modello **non** va pertanto compilato il **quadro RN**, dedicato alla determinazione dell'Ires, ma il **quadro GN – Reddito complessivo ai fini del consolidato** che permette di evidenziare, oltre il **reddito complessivo** da trasferire, anche altri dati utili alla liquidazione dell'**imposta di gruppo**:

- le **eccedenze d'imposta** diverse all'Ires trasferite al consolidato (da utilizzare in compensazione dell'Ires dovuta a livello di gruppo);
- gli **oneri detraibili** e le **detrazioni**;
- le **spese per il risparmio energetico** e per **interventi in zone sismiche**;
- le **ritenute subite**;
- i **crediti di imposta**;
- gli **acconti versati**;
- eventuali **altri dati**.

Nella dichiarazione va inoltre indicato l'eventuale **reddito prodotto all'estero** e la relativa **imposta** ivi pagata.

Le **società consolidate** devono inoltre **trasmettere alla consolidante la copia della dichiarazione dei redditi** al fine di comunicarle i dati necessari alla liquidazione dell'Ires e alla compilazione del **modello del consolidato** (nazionale o mondiale) denominato **CNM**.

Inoltre le controllate sono tenute a fornire alla controllante **ogni necessaria collaborazione** per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, **anche successivamente al periodo di validità dell'opzione**.

Ai fini dichiarativi la **consolidante**, oltre a presentare il proprio modello **Redditi**, deve trasmettere, con le stesse scadenze (**31 ottobre 2018**), il **modello CNM**, che in generale va utilizzato per presentare:

- la dichiarazione dei soggetti ammessi alla **tassazione di gruppo di imprese controllate residenti** e di **stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti**;
- la dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di **imprese non residenti**.

In tale modello:

- è determinato il **reddito complessivo del gruppo (quadro NF)**;
- sono indicati i **trasferimenti al gruppo (quadro NX)**: oneri detraibili, crediti d'imposta, ritenute, eccedenze d'imposta, trasferimenti infragruppo, acconti versati, ...;
- va evidenziata **l'eventuale interruzione della tassazione di gruppo (quadro NI) prima del compimento del triennio** oppure la **revoca dell'opzione**. In tali casi la società o l'ente consolidante può attribuire alle **società consolidate**, in tutto o in parte, i **crediti concessi alle imprese** o i **versamenti effettuati** per quanto eccedente il proprio obbligo. Si evidenzia che, in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d'imposta, la società o ente già **consolidante** deve allegare il richiamato **quadro NI** nel proprio modello **Redditi SC**;
- è determinato il **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero** di cui all'[articolo 165 Tuir](#) e il credito d'imposta di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 147/2015](#) (quadri **NR, NE e NC**);
- è determinata l'**Ires sulla base del reddito complessivo globale (quadro CN)**.

Seminario di specializzazione

**LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN BASE AL D.LGS 139/2017 E
ALL'OIC 17 – PROBLEMI APPLICATIVI PARTICOLARI (CORSO AVANZATO)**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)